Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 1 DEL 2 GENNAIO 1979:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1978.
Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1979.

(10162)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.
Dichiarazione della condizione di crisi settoriale delle aziende industriali di produzione di « minuterie metalliche » in provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di produzione di « minuterie metalliche » in provincia di Padova sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali di produzione di « minuterie metalliche » in provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10079)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.
Sostituzione di due membri del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977, registro n. 14, foglio n. 231, con il quale, per il triennio decorrente dalla data del decreto, il dott. Costa Emanuele ed il cap. di vasc. Rossi Enrico sono stati nominati componenti del comitato tecnico per gli idrocarburi in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa;

Viste le note n. 7167 del 4 luglio 1978 del Ministero degli affari esteri, con cui è stato designato, quale membro del comitato tecnico per gli idrocarburi, in sostituzione del dott. Costa, destinato ad altro incarico, il dott. Giuseppe M. Borga;

Viste le note n. 3885/E XII.2 del 27 settembre 1978, con cui il Ministero della difesa ha designato, quale membro del comitato tecnico per gli idrocarburi in sostituzione del cap. di vasc. Rossi, destinato ad altro incarico, il capitano di fregata Ronca Alessandro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 luglio 1978 il dott. Giuseppe M. Borga è nominato componente del comitato tecnico per gli idrocarburi in rappresentanza del Ministero per gli affari esteri.

Art. 2.

A decorrere dal 27 settembre 1978 il cap. di fregata Ronca Alessandro è nominato componente del comitato tecnico per gli idrocarburi in rappresentanza del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1978
Registro n. 14 *Industria, foglio n.* 17

(9734)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita di alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

tariffa 551, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 maggio 1968);

tariffa 561, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo o sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1972);

tariffa 12, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1967);

tariffa 57, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1976);

tariffa 58, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa « assicurazione di famiglia », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte del secondo assicurato quando il primo sia già deceduto, o in caso di commorienza;

condizioni di polizza della forma assicurativa « garanzia di famiglia »;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera con pagamento del premio sino all'85° anno di età;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno;

tariffa 56, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 agosto 1972).

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9675)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Regime fiscale delle trattrici stradali, degli autocarri e dei relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Gran Bretagna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1979 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone residenti stabilmente

in Gran Bretagna sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 14 novembre 1978

(9733) *Il Ministro*: MALFATTI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 024159 datata 9 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla commissione in oggetto, il rappresentante dell'unione commercianti, sig. Giuseppe Talento, dimissionario, con il sig. Raffaele Picone;

Decreta:

Il sig. Raffaele Picone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dell'unione commercianti, in sostituzione del sig. Giuseppe Talento, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

(9592) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 9253 del 27 settembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dott. Aldo Gregorio, dimissionario, con il dott. Augusto Tarsi;

Decreta:

Il dott. Augusto Tarsi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Aldo De Gregorio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

(9593) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Autorizzazione alla «Magazzini generali della Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a.» ad ampliare il magazzino generale esercitato in Melzo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 216, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, con il quale la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Melzo (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci refrigerabili nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 1977, con la quale la società predetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 135 del 15 marzo 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a., con sede in Milano, piazza San Babila n. 4/*B*, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Melzo (Milano) lungo la strada provinciale Agrate-Melegnano, in località Cerca, con due celle frigorifere, della superficie complessiva di mq 2195,66, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, individuate in planimetria generale con i numeri 1 e 2, e comunque meglio descritte nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate negli impianti indicati all'art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da lire 10.000.000 (diecimilioni) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(9704)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre **1978.**

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Campania;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 12115 datata 12 ottobre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, sig. Claudio Milite, dimissionario, con il sig. Massimo Montelpari;

Decreta:

Il sig. Massimo Montelpari è nominato membro della commissione regionale per l'impiego della Campania, quale rappresentante effettivo della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, in sostituzione del sig. Claudio Milite, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 7001/E/4 del 13 novembre 1978, con la quale il Ministero dell'interno ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), il prefetto di 1ª classe dott. Antonio Luciani, in sostituzione del dott. Vito Schiavone, posto a disposizione del Ministero degli esteri per l'assegnazione presso un organismo internazionale;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Antonio Luciani è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza del Ministero dell'interno, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: PASTORINO

(9495)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre **1978.**

Revisione delle bombole ad aria compressa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, relativo al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1978 che dispone la revisione con validità biennale delle bombole per aria compressa;

Considerata l'opportunità di modificare i termini stabiliti nelle norme transitorie dal suddetto decreto ministeriale 17 maggio 1978 per le bombole di capacità non superiore a litri cinque;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 1) dell'art. 4 del decreto ministeriale 17 maggio 1978 è sostituito dal seguente:

1) le bombole che, sulla base della precedente normativa, erano esenti dalla revisione:

a) entro il 31 dicembre 1978 se collaudate in data non posteriore al 31 dicembre 1976;

b) entro il 30 giugno 1980 se collaudate in data posteriore al 31 dicembre 1976.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9516)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori del Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1133, con il quale il Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio (CAPAC) di Milano ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, n. 609, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del C.A.P.A.C.;

Visti gli articoli 6 e 14 del nuovo statuto, concernenti rispettivamente il consiglio generale ed il collegio dei revisori dei conti del C.A.P.A.C.;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1971, relativo alla ricostituzione del consiglio generale e del collegio dei revisori dei conti dell'ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere, per decorso quadriennio, al rinnovo dei predetti organi;

Viste le designazioni degli enti ed organismi interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale del Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio, in Milano, è così composto:

Sirtori gr. uff. Felice, Locatelli comm. Luigi, Bocciardi gr. uff. Alfio, Bazza comm. Ennio, Marinoni rag. Antonio, Ruggeri comm. Domenico, Pini gr. uff. Giu-

seppe, in rappresentanza delle associazioni aderenti alla Confederazione italiana del commercio e del turismo;

Abbondanza Giuseppe, assessore dell'amministrazione provinciale di Milano;

Pillitteri dott. Giampaolo, assessore dell'amministrazione comunale di Milano;

Cifelli dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giorgi dott. Norberto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Di Gaetano dott. Sebastiano, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Rocca dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Bellini avv. Luigi, Gambaro dott. Franco e Colombini rag. Luigi, in rappresentanza della giunta regionale della Lombardia;

Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Nappi dott. Federico, in rappresentanza dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia;

Falsone rag. Graziano, in rappresentanza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Testori gr. uff. Edoardo, in rappresentanza dell'Ente autonomo fiera di Milano;

Barca comm. Marco, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano;

Pini dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Milano;

Palazzi Gastone, Amoruso Antonio e Caporali dottore Giuseppe, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio e del turismo;

Russo gr. uff. rag. Franco, Moro Adriano e Belloni comm. rag. Nino, designati dal presidente della fondazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto del C.A.P.A.C.;

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti del Centro predetto è così composto:

Di Giovine dott. Vittorio, membro effettivo-presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Longo rag. Maurizio, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Belloni per. ind. Marzio, membro effettivo, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Milano;

Gilet Umberto, membro effettivo, in rappresentanza dell'Unione del commercio e turismo della provincia di Milano;

Andreoni rag. Giorgio, membro effettivo, in rappresentanza della giunta regionale della Lombardia;

Losi rag. Ugo, membro supplente, in rappresentanza dell'Unione regionale Lombarda del commercio e turismo;

Dalmini rag. Bruno, membro supplente, in rappresentanza della giunta regionale della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9732)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, riguardante la composizione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1978 concernente la ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 1329 del 19 ottobre 1978, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Paolo Mattioli per la nomina a membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore edile, in sostituzione del signor Claudio Pellegrini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo Mattioli è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore edile, in sostituzione del sig. Claudio Pellegrini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10166)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1978.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Isernia, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Isernia, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Virginio Cataudella è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Isernia, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Franco Mariotti, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORA'

(10168)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1978.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Rieti, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Rieti, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giuseppe Russo è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Rieti, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Giulio Paganelli, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORA'

(10167)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Capo del Governo del 22 ottobre 1936, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 19, secondo il quale al presidente è conferita una indennità che sarà stabilita dal Ministro del tesoro;

Vista la nota con cui il Monte dei Paschi di Siena chiede che sia stabilita l'indennità annua da corrispondere al proprio presidente, nominato con decreto ministeriale del 14 gennaio 1978;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Considerato che nella dizione « indennità di carica » deve ritenersi compreso sia il compenso annuo, sia la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

Ritenuto che si debba procedere alla determinazione del compenso globale annuo spettante al presidente dell'istituto di credito in parola per il quadriennio in corso di durata in carica del medesimo, nonchè dell'importo unitario della medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena è determinata come segue:

compenso annuo lordo: lire 30 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo: lire 50 mila lorde.

La suddetta indennità di carica ha decorrenza dalla data di nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(10017)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978 e 31 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente desoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10076)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10075)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10074)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di S. Secondo Parmense.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di S. Secondo Parmense (Parma) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di S. Secondo Parmense (Parma) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10078)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno e arredamenti operanti nel comune di Manoppello (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10077)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Paspansud - Salone delle attrezzature e dei materiali per la panificazione per la pasticceria e i prodotti dolciari », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Paspansud - Salone delle attrezzature e dei materiali per la panificazione per la pasticceria e i prodotti dolciari », che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio al 4 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10104)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio al 4 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Chibicar '79 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria, degli articoli per fumatori », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Chibicar '79 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria, degli articoli per fumatori », che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 gennaio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10099)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 89,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1979.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1978
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 18

(10295)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2828/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2829/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2830/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2831/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2832/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2833/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2834/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2835/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica socialista del Vietnam a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2836/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2837/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2838/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2839/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 336 *del* 2 *dicembre* 1978.

(311/C)

Regolamento (CEE) n. 2840/78 del consiglio, del 27 novembre 1978, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 337 *del* 3 *dicembre* 1978.

(312/C)

Regolamento (CEE) n. 2841/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2842/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2843/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 2844/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta o di borra di seta (schappe), della voce doganale 50.09, originari della Corea del Sud e dell'India, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2845/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi, della sottovoce doganale 71.12 A, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2846/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine calcolatrici elettroniche non scriventi, della sottovoce doganale 84.52 ex A, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2847/78 della commissione, del 4 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce doganale 85.18, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Pubblicati nel n. L 339 *del* 5 *dicembre* 1978.

(313/C)

Regolamento (CEE) n. 2848/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2849/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2850/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2851/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2852/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia (1979).

Regolamento (CEE) n. 2853/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Egitto, della Giordania, del Libano e della Siria (1979).

Regolamento (CEE) n. 2854/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2855/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1979).

Regolamento (CEE) n. 2856/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1979).

Regolamento (CEE) n. 2857/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1979).

Regolamento (CEE) n. 2858/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1979).

Regolamento (CEE) n. 2859/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1979).

Regolamento (CEE) n. 2860/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1979).

Regolamento (CEE) n. 2861/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originari del Marocco (1979).

Regolamento (CEE) n. 2862/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1979).

Regolamento (CEE) n. 2863/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di pimenti o peperoni dolci, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1979).

Regolamento (CEE) n. 2864/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1979).

Regolamento (CEE) n. 2865/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari d'Israele (1979).

Pubblicati nel n. L 343 *dell'*8 *dicembre* 1978.

(314/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 48/1977, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1978, alla pag. 7, dove è scritto:

ADIAB - Guidotti (già Medici)
30 cpr 5 mg 22592 3.140

leggasi:

ADIAB - Guidotti (già Medici)
30 cpr 5 mg 22592 3.210.

(10224)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	—
Bergeggi	6.480.000

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	—
Bergeggi	4.450.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	—
Norcia	10.500.000

Con decreti ministeriali 15 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Novara:	—
Druogno	4.000.000
Provincia di Perugia:	
Corciano	89.640.000

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	—
Camerano (ulteriore mutuo)	39.120.000

Con decreti ministeriali 15 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	—
Prossedi	17.990.000
Provincia di Perugia:	
Corciano	105.770.000
Provincia di Ravenna:	
Fusignano	84.070.000
Provincia di Taranto:	
Massafra	146.000.000
Provincia di Terni:	
Attigliano	15.760.000
Provincia di Venezia:	
Quarto d'Altino	12.400.000

Con decreti ministeriali 20 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	—
Camerano	39.120.000
Provincia di Salerno:	
Montecorvino Pugliano	35.190.000

Con decreti ministeriali 15 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Taranto:	—
Massafra	347.200.000
Provincia di Ravenna:	
Fusignano	91.740.000
Provincia di Latina:	
Prossedi	19.670.000
Provincia di Perugia:	
Corciano	110.620.000

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	—
San Mauro Marchesato	6.830.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 e revoca di precedente decreto.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cremona:	—
Ripalta Guerina	9.324.000

(in luogo di quello di L. 10.290.000 autorizzato con il precedente decreto 14 novembre 1977 che viene revocato)

Revoca di decreti di autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1978, n. 15426, il decreto 23 febbraio 1977, con il quale il comune di Ripalta Guerina (Cremona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, è revocato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1978, n. 15487, il decreto 30 dicembre 1977, con il quale il comune di Ceggia (Venezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, è revocato.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, n. 15452/1280, il decreto pari numero in data 13 gennaio 1978, con il quale il comune di San Nazzaro Sesia (Novara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, è revocato.

(Da 2469/M a 2491/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 2493, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Porto Ceresio (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 179 della superficie di mq 130 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 marzo 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9939)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nei comuni di Rivignano e Talmassons

Con decreto 30 novembre 1978 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni e fabbricati della superficie di mq 3338 ricadenti nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana e censiti nel catasto terreni del comune di Rivignano (Udine) al foglio 1, mappali 30, 31 e 44, nel catasto edilizio dello stesso comune al foglio 2, mappali 659 e 661, nel catasto terreni del comune di Talmassons (Udine) al foglio 24, mappale 288, al foglio 33, mappale 96, nel catasto edilizio dello stesso comune al foglio 24, mappali 254, 255 ed al foglio 33, mappali 96 e 136.

(9941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 27 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	832,70	832,70	832,75	832,70	832,75	832,65	832,80	832,70	832,70	832,70
Dollaro canadese . . .	702,50	702,50	703 —	702,50	702,85	702,45	702,65	702,50	702,50	702,50
Franco svizzero . .	512,30	512,30	512,50	512,30	511,50	512,25	511,75	512,30	512,30	512,30
Corona danese	162,97	162,97	163 —	162,97	162,85	162,95	163 —	162,97	162,97	162,95
Corona norvegese . . .	165,97	165,97	166 —	165,97	165,90	165,95	166 —	165,97	165,97	165,95
Corona svedese	193,54	193,54	193,40	193,54	193,45	193,50	193,53	193,54	193,54	193,55
Fiorino olandese . . .	419,50	419,50	419,60	419,50	419,15	419,45	419,40	419,50	419,50	419,50
Franco belga . . .	28,779	28,779	28,73	28,779	28,70	28,75	28,70	28,779	28,779	28,78
Franco francese . . .	198,70	198,70	197,90	198,70	197,80	198,65	197,98	198,70	198,70	198,75
Lira sterlina . . .	1689,45	1689,45	1690 —	1689,45	1688,80	1689,40	1689,87	1689,45	1689,45	1689,45
Marco germanico . . .	455,60	455,60	456 —	455,60	455,35	455,55	455,60	455,60	455,60	455,60
Scellino austriaco . .	62,146	62,146	62,20	62,146	62,20	62,10	62,205	62,146	62,146	62,15
Escudo portoghese . .	18,15	18,15	18,15	18,15	18,16	18,10	18,25	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola . . .	11,86	11,86	11,88	11,86	11,85	11,85	11,897	11,86	11,86	11,85
Yen giapponese	4,276	4,276	4,27	4,276	4,266	4,25	4,273	4,276	4,276	4,27

Media dei titoli del 27 dicembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,15
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,425
» 5 % (Ricostruzione)	101,05
» 5 % (Città di Trieste)	101,30
» 5 % (Beni esteri)	100,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,875
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,10
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,575
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,325
» 6 % » » 1971-86 . . .	79,425
» 6 % » » 1972-87 . . .	77,85
» 9 % » » 1975-90 . . .	86,85
» 9 % » » 1976-91 . .	85,875
» 10 % » » 1977-92 . . .	87,25
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,225

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	101,025
» » » » 1-10-1979 . .	101,050
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,725
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,625
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,45
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,80
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . .	99,075
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	97,65
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,95
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97 —
» » » 10 % 1- 1-1981	95,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,45
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,75
» » » 12 % 1- 4-1982	98,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	702,575
Franco svizzero	512,025
Corona danese	162,985
Corona norvegese	165,985
Corona svedese	193,535
Fiorino olandese	419,45
Franco belga	28,739
Franco francese	198,34
Lira sterlina	1689,66
Marco germanico	455,60
Scellino austriaco	62,175
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,878
Yen giapponese	4,274

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 28 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,05	829,05	829,10	829,05	828,90	829,05	828,95	829,05	829,05	829,05
Dollaro canadese	698,80	698,80	698,50	698,80	698,90	698,80	698,50	698,80	698,80	698,80
Franco svizzero	510,75	510,75	511 —	510,75	510,50	510,75	510,50	510,75	510,75	510,75
Corona danese	163,80	163,80	163,50	163,80	163,50	163,80	163,67	163,80	163,80	163,80
Corona norvegese	166,09	166,09	165,75	166,09	166,10	166,09	166,05	166,09	166,09	166,10
Corona svedese	193,53	193,53	193,40	193,53	193,50	193,53	193,50	193,53	193,53	193,50
Fiorino olandese	421,21	421,21	421,25	421,21	420,75	421,21	421,14	421,21	421,21	421,20
Franco belga	28,804	28,804	28,95	28,804	28,83	28,80	28,82	28,804	28,804	23,80
Franco francese	198,68	198,68	199 —	198,68	198,75	198,68	198,66	198,68	198,68	198,70
Lira sterlina	1693,40	1693,40	1694 —	1693,40	1692,60	1693,40	1693,20	1693,40	1693,40	1693,40
Marco germanico	456,50	456,50	456,50	456,50	456,20	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50
Scellino austriaco	62,19	62,19	62,35	62,19	62,20	62,19	62,21	62,19	62,19	62,20
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,18	18,15	18,12	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,827	11,827	11,86	11,827	11,83	11,82	11,85	11,827	11,827	11,80
Yen giapponese	4,291	4,291	4,35	4,291	4,29	4,29	4,286	4,291	4,291	4,29

Media dei titoli del 28 dicembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,10
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,575
» 5 % (Ricostruzione)	101,15
» 5 % (Città di Trieste)	101,40
» 5 % (Beni esteri)	101,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	85,10
» 5,50 % » » 1969-84	82,60
» 6 % » » 1970-85	81,525
» 6 % » » 1971-86	79,675
» 6 % » » 1972-87	77,975
» 9 % » » 1975-90	86,875
» 9 % » » 1976-91	85,875
» 10 % » » 1977-92	87,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,225

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
» » » » 1-10-1979	101,15
» » » » 1- 1-1978/80	100,75
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
» » » » 1- 6-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,10
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,75
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,15
» » » 10 % 1- 1-1981	95,55
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,45
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,75
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	698,65
Franco svizzero	510,625
Corona danese	163,735
Corona norvegese	166,07
Corona svedese	193,515
Fiorino olandese	421,175
Franco belga	28,812
Franco francese	198,67
Lira sterlina	1693,30
Marco germanico	456,50
Scellino austriaco	62,20
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,838
Yen giapponese	4,288

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella IX).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1978, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1974, n. 3044, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 3, foglio n. 361, con il quale è stato approvato il programma d'esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi cinquantatre posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella IX) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nelle seguenti regioni: Lazio, Piemonte, Lombardia e Liguria;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, concernente norme in materia di espletamento dei concorsi pubblici compartimentali per la nomina nei ruoli tradizionali delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella IX) per i posti disponibili nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni:

Lazio	posti	23
Piemonte-Val d'Aosta (limitatamente agli uffici aventi sede nel Piemonte)	»	10
Lombardia	»	10
Liguria	»	10

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la domanda stessa è indirizzata.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte, altresì, le domande per compartimenti diversi da quelli indicati nel precedente art. 1.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento il giorno 12 *aprile* 1979, *alle ore otto.*

Il relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto del giorno sopra indicato presso la sede di esame stabilita per il concorso prescelto, per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quello (12 aprile 1979) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti ai concorsi possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con la *indicazione del voto riportato nella prova scritta.*

L'avviso per la presentazione alle suddette prove, che si svolgeranno per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi ai concorsi dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale concorrono, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza della nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92,

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dell'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dell'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

z) i militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o) un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere m), n) ed o) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed l) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzioni del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio con la qualifica di coadiutore e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idonenità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di coadiutore e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori e gli idonei del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 43 *Poste, foglio n.* 153

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale.

COLLOQUIO

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità di numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media artitmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado;

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA

Dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici: prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale, a funzionamento elettrico.

ALLEGATO B

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . (3) posti di coadiutore in prova nei ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella IX), da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1)

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato altre domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata.

Data, . .

Firma . . . . . (9)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle *autorità indicate nell'art.* 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) devono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10027)

Concorso, per esami, a venti posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili della Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1978, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1975, n. 3066, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1975, registro n. 15, foglio n. 191, con il quale è stato approvato il programma d'esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni di cui all'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso per esami a venti posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tebella XIV) alla scopo di coprire il fabbisogno di personale bilingue della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, concernente norme in materia di espletamento dei concorsi pubblici compartimentali per la nomina nei ruoli tradizionali delle carriere del personale dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a venti posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altra regione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere in corso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B* dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni ed infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di varazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua francese o per materie speciali.

Art. 9.
Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo ad Aosta nei giorni **13** *e* 14 *aprile* 1979, *con inizio alle ore otto.*

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della Valle d'Aosta.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati presso la sede suddetta, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (13 e 14 aprile 1979) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti ai concorsi possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alle suddette prove, che si svolgeranno ad Aosta, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inzio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*),

m), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore di esercizio (tabella XIV) e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella 7ª ed 8ª categoria della tabella *A* di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consigilo di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alla liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui asprirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore di esercizio e assegnati presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei ed concorso che provengano da una carriera corripondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altra regione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: Gullotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 43 *Poste, foglio n.* 150

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

A) Composizione di cultura generale.

B) Traduzione di un brano di prosa dalla lingua italiana alla lingua francese e di uno dalla lingua francese a quella italiana.

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Colloquio

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

g) Conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Prova pratica

Dattilografia

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale a funzionamento elettrico.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Val d'Aosta - 10100 TORINO

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . (1)
(cognome e nome)

(luogo di nascita) . . . (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nella Valle d'Aosta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . (7).

Data, .

Firma . . (8)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichirazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10028)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'A.N.A.S., a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'A.N.A.S., tredici posti di coadiutore, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere i compartimenti con sede in Genova, Torino, Milano, Venezia e Bologna.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 14 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . data e luogo di nascita . . . . servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (1) (se ammogliato indicare il numero dei figli . . .).
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando . . . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(9971)

Posti d'impiego civile per assistente nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S., a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

E' disponibile nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della A.N.A.S., un posto di assistente, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui e cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere il compartimento della viabilità di Torino.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di assistente, parametro 143, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 14 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . data e luogo di nascita . . . . servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (1) (se ammogliato indicare il numero dei figli . . .).
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando . . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(9972)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni al bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

Si informa che con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 11 ottobre 1978, n. 98/SAN/BG, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande ed apportate modifiche al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1977.

Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le modifiche apportate si riferiscono all'elevazione dei limiti di età.

Gli interessati potranno prendere visione del predetto decreto, cui è stata data pubblicità nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(9754)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(4667/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto medico addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(4591/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(4599/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di fisiochinesiterapia;

un posto di assistente del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(4593/S)

OSPEDALE DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Acri (Cosenza).

(4594/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(4597/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(4587/S)

ISTITUTO OMEOPATICO ITALIANO DI TORINO

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4590/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO - A. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(4589/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(4588/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(4584/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(4585/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di neurologia;
sette posti di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4596/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(4595/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presso il dipendente presidio di Giussano:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Presso il dipendente presidio di Mariano Comense:

un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(4592/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4598/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4618/S)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(4619/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso a tre posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(4617/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(4668/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(4616/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100790010)